

L'OIC pubblica in consultazione il documento Interpretativo 10 in tema di rivalutazione e riallineamento e emendamenti ai principi contabili nazionali

L'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha posto in pubblica consultazione, fino al 18 marzo 2022, la [bozza di documento interpretativo n. 10](#) sugli *“Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento”* (*link* sito della fondazione Oic) contenuti nella Legge di Bilancio (n. 234/2021). Il documento disciplina gli effetti contabili delle [modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento](#) sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori contabili delle immobilizzazioni immateriali, sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale o di revocare la scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

Novità per “enti di investimento” e “imprese di partecipazione finanziaria”

L'Organismo Italiano di Contabilità ha inoltre posto in pubblica consultazione, sempre fino al prossimo 18 marzo,

gli [emendamenti ai principi contabili nazionali](#) (link sito della fondazione Oic) approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dalla novella normativa introdotta dall'art. 24 della [Legge 23 dicembre 2021, n. 238](#), comma 2, lett c), che all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma ha aggiunto il seguente: «*Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo (riguardante il bilancio delle micro-imprese), dal sesto comma dell'articolo 2435-bis (secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale) e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D (Ratei e risconti) dell'attivo nella voce CII (Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo) e la voce E (Ratei e risconti) del passivo nella voce D (Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)*». La disposizione recepisce il disposto dell'articolo 36, comma 7, della [direttiva 2013/34/UE](#).

Di conseguenza, per recepire tale modifica normativa l'OIC propone di modificare il testo dei seguenti principi contabili:

OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*

OIC 15 *Crediti*

OIC 17 *Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto*

OIC 18 *Ratei e Risconti*

OIC 19 *Debiti*

OIC 20 *Titoli di debito*

OIC 24 *Immobilizzazioni Immateriali*

OIC 25 *Imposte sul reddito*

OIC 26 *Operazioni, attività e passività in valuta estera*

OIC 31 *Fondi rischi e oneri e TFR*

OIC 32 *Strumenti finanziari derivati*

Gli emendamenti si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.